

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. DPCM del 13 ottobre 2020 e DM del 19 ottobre 2020.

In considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica in corso e a seguito dell'emanazione del DPCM del 13 ottobre 2020 e del successivo Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, si rende necessario fornire alcune indicazioni di carattere organizzativo.

Con nota del 10 settembre u.s. prot. 11868, sono state impartite le disposizioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro, applicando, tra l'altro, il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, ai sensi dell'art. 263 comma 1 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34.

A tale riguardo, l'art.3, comma 3, del citato DPCM dispone che nelle Pubbliche Amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo **almeno** la percentuale di cui all'art. 263 sopra citato.

Pertanto le Strutture in indirizzo avranno cura di formulare le nuove programmazioni delle presenze in servizio, con l'obiettivo di ampliare il più possibile la predetta percentuale del 50% del personale che svolge la propria attività in modalità agile, secondo un criterio di **rotazione settimanale o plurisettimanale**, compatibilmente con il dimensionamento delle Strutture e in coerenza con l'esigenza di regolarità, continuità ed efficienza di erogazione dei servizi ai lavoratori e alle imprese.

In altri termini, la programmazione andrà effettuata prevedendo quali soggetti saranno tenuti a svolgere l'attività in presenza per tutto il periodo settimanale o plurisettimanale e quali invece saranno destinatari della modalità di lavoro "agile" per il medesimo periodo.

Tale modalità organizzativa di programmazione e di rotazione tra l'attività in presenza e quella in modalità agile avrà maggiore efficacia prevenzionale quanto più estesi saranno i periodi di rotazione. Infatti, per l'arco temporale di riferimento, il numero di contatti tra il personale in servizio sarà circoscritto all'interno del gruppo di soggetti individuati per l'attività in presenza, agevolando in tal modo anche il *contact tracing*, qualora vengano riscontrati casi di positività.

Si ribadisce che la platea dei soggetti destinatari della programmazione non dovrà essere comprensiva dei soggetti fragili e, fino al termine del periodo di emergenza

epidemiologica, di coloro che abbiano una certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 o il cui nucleo familiare ricomprenda una persona con disabilità nelle condizioni di cui alla citata disposizione.

In conformità a quanto previsto dal citato DM, i Responsabili delle Strutture, come individuati nella nota del 10 settembre 2020, nell'attività di programmazione faranno riferimento a criteri di priorità che tengano conto anche delle condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

Nella programmazione, inoltre, i Responsabili terranno conto del criterio della volontarietà, nonché di eventuali provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità locali che possano avere impatto sulla possibilità di svolgere l'attività in presenza (es. turni di ingresso o chiusura scuole, riduzione della capienza o della frequenza dei mezzi pubblici).

Si invitano, in ogni caso, i Responsabili a voler utilizzare, per i soggetti la cui prestazione lavorativa è resa in presenza, la massima flessibilità oraria.

Per il personale in lavoro agile, in linea con il richiamato DM, i Responsabili possono prevedere specifiche fasce di contattabilità per garantire, in particolare, i servizi di prossimità anche multicanale con l'utenza esterna.

In tale contesto, come chiarito dal DM in parola, all'art. 4, comma 2, si evidenzia, altresì, che nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario¹, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.

Inoltre, il successivo comma 3 del suddetto articolo, dispone che l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni, disposti dall'Autorità sanitaria competente per il COVID 19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

Si richiama l'obbligo di effettuare le riunioni esclusivamente con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Da ultimo, si rammenta che la programmazione dovrà essere oggetto di informativa alle RSU e alle OO.SS.

Si precisa che le nuove disposizioni organizzative, diversamente da quanto previsto nella citata nota 10 settembre u.s., prot. n. 11868, sono applicabili a tutte le categorie di

¹ Ivi compresi i casi indicati all'art. 21-bis, commi 1 e 2 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126.

Art. 21-bis: "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

2. E' altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

personale, pur nella necessità che vengano comunque garantite le esigenze funzionali e organizzative delle Strutture, con particolare riguardo ai servizi di prossimità all'utenza.

Con successiva nota verranno fornite indicazioni in ordine all'attivazione di uno screening rivolto al personale chiamato a svolgere la propria attività in presenza, quale ulteriore misura di prevenzione dal rischio di contagio.

Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Lucibello